

**Edizione di sabato 25 ottobre 2014**

## **CASI CONTROVERSI**

[Cessione azienda e rendita vitalizia: è corretta la tesi della Cassazione?](#)

di Comitato di redazione

## **BILANCIO**

[Il restyling del principio contabile OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali](#)

di Luca Mambrin

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

[Cittadini americani al nodo FATCA](#)

di Ennio Vial, Enrico Povolo

## **PROFESSIONISTI**

[Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista](#)

di Luca Dal Prato

## **CONTABILITÀ**

[Il trattamento di fine mandato degli amministratori](#)

di Viviana Grippo

## **FOCUS FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Cessione azienda e rendita vitalizia: è corretta la tesi della Cassazione?***

di **Comitato di redazione**

Abbiamo già discusso, nel [precedente caso controverso](#), della problematica attinente alle ripercussioni accertative che, in caso di **cessione d'azienda**, insorgono tra il comparto dell'imposta di registro e quello delle imposte dirette. Vogliamo restare sul tema e, sempre grazie agli spunti raccolti durante le giornate del Master Breve, riflettere sulla questione della cessione d'azienda **a fronte della costituzione di una rendita vitalizia**.

La casistica è tanto **semplice nella sua struttura** quanto **complicata nelle conseguenze reddituali**.

Il motivo per cui possa essere **interessante cedere un compendio aziendale a fronte di una rendita** può essere sostanzialmente chiaro: oggi **molte aziende non hanno un valore evidente** e ben definito, proprio per il fatto che risulta del tutto **incerto il guadagno che potrà trarsi** dalla prosecuzione dell'attività. Tali incertezze si riflettono, da un lato, nel **poco interesse del potenziale acquirente** alla **effettuazione di un investimento** e, aspetto non secondario, nella **difficoltà di ottenere un finanziamento** per il pagamento del corrispettivo richiesto.

Allora la **rendita vitalizia** assegnata al cedente persona fisica può rappresentare una interessante soluzione al problema, costituendo un **palliativo per il venditore** che, pur non potendo realizzare "il gruzzolo" matura il diritto ad una sorta di pensione integrativa, così come rappresenta **un costo fisso nell'ammontare ma variabile nella durata per l'acquirente** che, fatti gli opportuni calcoli, potrebbe riuscire ad ipotizzare un equilibrio economico e finanziario nella gestione dell'attività.

Le premesse, insomma, paiono essere presenti per riscontrare una validità di fondo

dell'istituto che, per inciso,  
**contiene** al suo interno anche  
**una piccola scommessa sulla durata** del periodo per cui si dovrà erogare la rendita.

Ma a fronte di tali spunti di interesse, non possiamo non registrare le  
**difficoltà di natura tributaria** che insorgono, per il sol fatto che  
**l'amministrazione finanziaria e la Cassazione** ritengono che dall'operazione come sopra  
delineata emergano  
**due differenti materie imponibili.**

Infatti, è da  
**tassare la plusvalenza** da cessione di azienda ed è parimenti da  
**assoggettare ad imposizione la rendita**, poiché la medesima non sarebbe una modalità di  
pagamento del prezzo, bensì un autonomo cespite redditualmente rilevante.

Ed invece a noi pare che  
**non si possa e non si debba aderire ad una tale conclusione** che, nei fatti, conduce ad una  
doppia tassazione che il nostro ordinamento (ed anche la logica) vuole scongiurare.

Certo, può non essere semplice affrontare la vicenda di petto, già sapendo in anticipo che si  
dovrà affrontare  
**una fase contenziosa dall'esito più che incerto.**

Però, ci sembra corretto riscontrare le seguenti anomalie:

1. la Cassazione sostiene che la rendita non sarebbe una modalità di pagamento, bensì una posta autonoma; se così fosse, ci chiediamo, **quale sarebbe la modalità di pagamento?** Vero è che il reddito di impresa tassa la plusvalenza **a prescindere dall'incasso**, ma appare importante contrastare la conclusione per argomentare in senso negativo. Se non vi fosse alcuna modalità di pagamento, non si tratterebbe forse di una donazione e non di una cessione d'azienda?
2. la Cassazione sostiene la correttezza della tassazione anche della rendita, in quanto **assimila la casistica a quella del soggetto che, una volta incassato il corrispettivo, lo investe in modo da trarne un guadagno** (per ipotesi reddito di capitale) che sarebbe ovviamente tassato. Ma anche questa affermazione presta il fianco ad evidenti critiche, per il semplice fatto che **la rendita viene tassata in modo integrale e non solo per la eventuale quota di un rendimento** ipotetico. Dunque, la conclusione appare ancora una volta orientata verso una doppia imposizione;
3. la Cassazione sostiene la correttezza della doppia imposizione sul cedente ma **non si occupa della deduzione del costo in capo all'acquirente**. Normalmente, infatti, a fronte di materia imponibile da un lato dovrebbe accompagnarsi materia deducibile sul versante del reddito di impresa. Nel caso specifico così non è, poiché altrimenti l'acquirente finirebbe per dedurre due volte un unico prezzo; poiché ciò non è

logicamente possibile, sembra equilibrato e logico ritenere che il contraltare della mancanza del costo debba essere l'assenza di reddito.

Certo è che le **pronunce** di legittimità sono certamente **influenzate** dal fatto che, **nel passato**, le **rendite** erano **solo parzialmente imponibili**; pertanto, poteva insorgere il dubbio che la modalità di pagamento prescelta fosse unicamente il frutto di un **mero arbitraggio fiscale**.

Ed a ben vedere, in quell'ottica si poteva addirittura ritenere che la quota parte di rendita tassabile rappresentasse solo il frutto dell'investimento del capitale, sia pure se le percentuali non potessero confermare tale ragionamento.

**Oggi, però, non è più così**, con la conseguenza che non possiamo che **sperare** in un **drastico cambio di rotta**, magari accompagnato da soluzioni "salomoniche" tese a riscontrare nella rendita una "ideale" quota di rendimento da tassare, magari facendo riferimento al tasso legale o a medie di rendimenti di titoli di riferimento.

Forse non sarebbe un approdo definitivo ma, quantomeno, si sarebbe rimossa una evidente stortura.

## BILANCIO

---

# ***Il restyling del principio contabile OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali***

di **Luca Mambrin**

Tra i vari **principi contabili** che sono stati recentemente **approvati** da parte dell'OIC, di sicuro interesse sono le novità apportate **al principio contabile n. 16 sulle immobilizzazioni materiali**, variato rispetto alla precedente versione del 16 settembre 2005 ai fini di un riordino generale della tematica ed un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.

Tra le **principali novità** contenute nella nuova versione del principio, che ricordiamo, sono **applicabili già ai bilanci chiusi a decorrere dal 31 dicembre 2014** vanno messe in evidenza in particolare le seguenti:

- sono stati chiariti alcuni aspetti applicativi della disciplina relativa al **processo di ammortamento**. In particolare:
  - è stata **eliminata** la disposizione secondo la quale **l'ammortamento andava sospeso per cespiti non utilizzati per lungo tempo**: anche in queste particolari situazioni infatti il bene anche se non utilizzato è soggetto ad **obsolescenza tecnica ed economica** pertanto va ugualmente sottoposto a processo di ammortamento;
  - nel caso in cui l'immobilizzazione materiale comprenda **componenti aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale**, gli ammortamenti delle varie componenti vanno **calcolati separatamente**: si ritiene che tale comportamento sia maggiormente corretto e faciliti la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito;
  - viene specificato che l'ammortamento deve essere **interrotto** nel caso in cui il **valore residuo risulti almeno pari al valore contabile del cespite**;
  - per quanto riguarda i **metodi di ammortamento** viene ribadito che il metodo preferito per il calcolo dell'ammortamento è quello a **quote costanti**; è tuttavia **consentito** utilizzare il **metodo a quote decrescenti** quando realizza una migliore correlazione tra ammortamento del costo del bene e benefici attesi, mentre **non è ammesso il metodo di ammortamento a quote crescenti**, in quanto in **contrasto** con il principio della **prudenza**;

- è stata **riformulata** la disciplina relativa **alla capitalizzazione degli oneri finanziari** riconoscendo, nel caso in cui sia significativa, la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli **specifici** che quelli **generici in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione**;
- è stata **soppressa** la previsione che permetteva di **non scorporare il valore del terreno dai fabbricati** su cui essi insistono quando il valore del terreno tende a coincidere con il valore di ripristino/bonifica del sito: si ritiene infatti che **la rilevazione distinta del terreno** fornisca una migliore rappresentazione del bilancio al lettore;
- sul tema della rilevazione delle **immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito** viene precisato che tali beni vanno iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale in base al **"presumibile valore di mercato alla data di acquisizione"** al lordo dei **costi accessori** sostenuti (o da sostenere) affinché possano essere inserite in modo durevole nel processo produttivo;
- viene inoltre precisato che le **svalutazioni di immobilizzazioni** precedentemente **rivalutate** devono **transitare a conto economico**, a meno che non vi sia una diversa previsione di legge;
- in tema di **beni destinati vendita** sono stati esplicitati i requisiti al verificarsi dei quali tali beni devono essere riclassificati nell'attivo circolante: tali beni **vanno valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione** desumibile dall'andamento di mercato da intendersi quale valore netto di realizzazione, ossia il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione;
- per quanto riguarda i **contributi in c/impianti**, rispetto alla versione precedente del principio contabile, viene precisato che tali contributi vanno rilevati **nel momento in cui esiste una ragionevole certezza** che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; vanno iscritti quanto si tratta di **contributi acquisiti in via definitiva**.

Infine, va evidenziato come il tema della

**svalutazione per perdite durevoli**

**di valore** sia stato eliminato dal principio contabile OIC 16 per la parte relativa alle immobilizzazioni materiali (e dal principio contabile OIC 24 per le immobilizzazioni immateriali) in quanto

**è stato redatto un nuovo e specifico principio contabile,**

**l'OIC 9** denominato “

*Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.*

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Cittadini americani al nodo FATCA***

di **Ennio Vial, Enrico Povolo**

Come noto, il **protocollo FATCA** richiede che gli **Intermediari Finanziari** Italiani, a seguito di uno specifico accordo IGA firmato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014, compiano una “*due diligence*” relativamente ai propri clienti aventi delle probabilità (“US indicia”) di essere fiscalmente residenti negli Stati Uniti.

Una volta identificato il soggetto fiscalmente residente negli Stati Uniti, l'Intermediario Finanziario Italiano deve comunicare tutti i suoi dati (somme investite, interessi maturati, dividendi percepiti, ecc.) **all'Agenzia delle Entrate** la quale, a sua volta, li passerà all'IRS (*Internal Revenue Service*) americano che controllerà la coincidenza di tali dati con quelli esposti nella dichiarazione dei redditi americana da parte del soggetto fiscalmente residente negli USA.

E qui sorgono i problemi. Infatti, ai sensi del diritto americano, un soggetto è fiscalmente residente negli USA quando sia presente una delle seguenti condizioni:

- sia **fiscalmente residente** negli USA;
- sia **cittadino americano**.

La prima condizione non sorprende e ricalca le caratteristiche ed i concetti base della residenza fiscale in Italia e negli altri Paesi. La seconda condizione, per contro, è un'anomalia prettamente americana: infatti, gli Stati Uniti sono l'unico Paese, con l'Eritrea, ad imporre l'obbligo ai propri cittadini di compilare la dichiarazione dei redditi anche se sono non residenti negli USA ed anche se i contatti ed i collegamenti con gli USA sono inesistenti da molti anni.

Questo fatto non ha creato grossi problemi fino ad ora: il cittadino americano fiscalmente residente in Italia, o in Germania, o in Giappone e privo di contatti con gli USA, semplicemente ignorava tale obbligo e presentava la dichiarazione dei redditi esclusivamente nel Paese di residenza, pagandoci le relative imposte.

Come detto, però, l'IRS pretenderebbe che, in virtù del solo legame di cittadinanza, il soggetto residente all'estero presentasse anche una dichiarazione dei redditi americana, calcolando le

imposte americane sul reddito prodotto all'estero e scomputando dalle imposte americane quelle pagate all'estero.

Fino ad ora, dicevamo, tale problema non era emerso per due ragioni:

1. era molto **complesso per l'IRS cercare** di capire dove potesse essere andato a finire ogni cittadino americano residente all'estero;
2. era **probabilmente economicamente non conveniente** compiere questa ricerca, dato che l'eventuale vantaggio in termini erariali sarebbe stato solo quello di percepire la differenza fra la maggiore tassazione americana e la supposta minore tassazione del Paese di residenza fiscale del suo cittadino espatriato. Ora, se consideriamo che la tassazione media americana è tutto sommato abbastanza modesta (se confrontata, ad esempio, con le principali tassazioni europee) non ci sarebbe stato un gran vantaggio erariale per l'IRS a perseguire tali cittadini inadempienti.

La questione, per contro, è emersa con prepotenza negli ultimi tempi: le banche italiane, obbligate dalla normativa FATCA, hanno iniziato a **spedire a tutti i loro clienti un'autocertificazione** da restituire firmata nella quale, dopo averli informati che i loro dati saranno spediti all'Agenzia delle Entrate e da questa all'IRS, chiedevano loro conferma di essere fiscalmente residenti o di essere cittadini USA.

Risulta, pertanto, evidente che molti cittadini americani residenti in Italia (ma la situazione è analoga altrove) si trovano o si troveranno davanti ad un dilemma ben complesso:

- **se non firmano l'autocertificazione**, la banca italiana può chiudere il conto in essere e/o segnalare comunque il cliente (all'Agenzia delle Entrate) quale fiscalmente residente negli USA se vi sono indizi in tal senso;
- **se firmano l'autocertificazione** e dichiarano di essere cittadini americani, e dunque là fiscalmente residenti, i loro dati finiscono nelle mani dell'IRS e si trovano di fronte al problema di non aver mai dichiarato al fisco americano né i loro redditi prodotti in Italia, né i loro investimenti finanziari italiani, primo fra tutti il loro conto corrente che ha "originato" il problema.

Ne sta nascendo una **questione controversa**, dato che sono molti coloro che, in Italia e all'estero, pur di non sottostare a questa normativa percepita come inaccettabile, rinunciano alla cittadinanza americana, tant'è che il Dipartimento di Giustizia Americano si è visto costretto, per disincentivare il gran incremento di domande di rinuncia, a più che raddoppiare il costo di tale pratica.

L'unica possibile via d'uscita sono le cosiddette "**soglie minime di reddito**", al di sotto delle quali la dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti



non va presentata (e che sono diverse a seconda dello stato civile del contribuente) o la soglia minima al di sotto delle quali gli investimenti finanziari all'estero non vanno dichiarati all'IRS (pari a 10.000 dollari).

Così l'IRS ha messo a punto uno **specifico "ravvedimento"** per tutti coloro che sono residenti all'estero da più di tre anni e che hanno mancato di presentare la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione di detenzione di attività finanziarie all'estero.

Questa procedura, che prevede comunque l'intero pagamento delle imposte previste, richiede esplicitamente che il contribuente dichiari che i suoi inadempimenti siano "involontari" e dovuti a "*negligenza, inavvertenza o errore compiuto in buona fede sull'interpretazione di una norma*": per quanto curiosa, tale statuizione ha il senso di differenziare coloro che hanno omesso la dichiarazione per puro errore dai contribuenti che hanno operato con dolo.

Per questi ultimi, l'unica via di salvezza sono i programmi di **Voluntary Disclosure** (*Offshore Voluntary Disclosure Program*).

## PROFESSIONISTI

---

### ***Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista***

di **Luca Dal Prato**

Nel precedente intervento ([“Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista”](#)) abbiamo affrontato il tema della concessione di finanziamenti con riguardo alle indagini svolte dagli istituti di credito e alle nozioni utili al professionista che vuole affiancare efficacemente i propri clienti nell'apertura di un fido bancario, inteso come l'importo massimo di credito che una banca si impegna ad erogare, nelle varie forme tecniche, dopo aver accertato le condizioni patrimoniali, finanziarie, reddituali e personali del cliente che ne ha fatto richiesta.

Tuttavia, per sostenere l'equilibrio finanziario, il cliente potrebbe trovarsi non tanto nella condizione di reperire velocemente nuova finanza, quanto di gestire il rischio di determinate attività. In questo caso, il professionista può affiancare il cliente nell'ottenimento di un'apertura di credito (art. 1842 c.c.) ossia l'obbligo, assunto dalla banca, di mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro a tempo determinato o indeterminato, o avallare una sua obbligazione, accettando determinati impegni o prestando precise garanzie.

L'apertura di credito può essere di diversi tipi come, ad esempio, “semplice”, “di firma” o “di conto corrente”.

Nel caso di apertura di

**credito**

**semplice**, il cliente può utilizzare il credito in una volta, o più volte con successivi prelievi parziali.

**Non** può, tuttavia,

**ripristinare** la

**disponibilità** con

**versamenti**

**successivi** che permettano il riutilizzo dell'apertura di credito.

Con l'

**apertura** di

**credito** di

**firma**, il cliente

**evita** un

**esborso** immediato

**in quanto** la

**banca**, attraverso la propria firma,

**mette** a disposizione del cliente una

**garanzia** (i.e. una cauzione) che, tecnicamente, può assumere la forma dell'accettazione, dell'avallo e della fideiussione. Nel caso di

**fideiussione**, ad esempio, la buona riuscita dell'operazione è certificata da una

**lettera** di

**garanzia** accordata dalla banca e il cliente non immobilizza liquidità.

Con l'

**apertura** di

**credito** in

**conto corrente** si è invece in presenza di un contratto consensuale con il quale la banca si impegna a

**rendere disponibile** al cliente

**una certa quantità di denaro (c.d. fido)**, per un tempo determinato o indeterminato. In questo caso, l'accreditato può utilizzare in

**più**

**volte** il credito, e con successivi versamenti ripristinarne la disponibilità, senza tuttavia giungere al limite massimo del fido accordato. Questa formula risulta utile per

**finanziare** il

**capitale circolante**.

L'apertura di credito si distingue dal c.d. "credito per elasticità di cassa" (detto anche scoperto di cortesia, da non confondere con l'elasticità nell'utilizzazione del credito, elemento peculiare dell'apertura di credito in conto corrente) che ricorre quando la banca, senza un preventivo accordo, anticipa al cliente le somme necessarie per sopperire a certe esigenze del momento, di carattere eccezionale, comunque, saltuario.

Nell'apertura di credito, le **competenze** degli istituti sono composte dalle **spese** di conto e dall'**interesse**, il cui tasso debitorio è generalmente più alto e variabile a seconda del cliente. In merito è possibile distinguere tra **prime rate** – tasso di “privilegio” concesso ad aziende solide – e **top rate**, tasso massimo concedibile ad aziende ad alto rischio.

Le aperture di credito possono poi essere concesse **in bianco**, quando **non** sono accompagnate da **garanzie** collaterali offerte al cliente affidato, **ovvero garantite**, in caso contrario. Le garanzie possono essere **reali** e quindi rivestire le forme del pegno o dell'ipoteca, prestate dall'affidato o da terzi, oppure **personali** (i.e. lettere di fideiussione, firme di avallo apposte da terzi ritenuti solvibili o lettere di patronage rilasciate, ad esempio, dalla società capogruppo).

Nel caso in cui la garanzia si basi sull'andamento economico, patrimoniale o finanziario dell'affidato, la concessione di credito può essere **assistita** dall'emissione di una **cambiale pagherò in bianco** (contenente solo la data di emissione e la firma dell'emittente) a favore della banca concedente, aumentata di una determinata percentuale a copertura di interessi e altri oneri. In caso di inadempimento del debitore, la banca detiene un titolo per esperire una veloce procedura esecutiva.

## CONTABILITÀ

---

### ***Il trattamento di fine mandato degli amministratori***

di **Viviana Grippo**

#### **Introduzione**

Sappiamo che le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita “*trattamento di fine mandato*”.

Si tratta di un compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti. In ogni caso è bene che l'ammontare di tale indennità sia determinato tenendo conto del criterio di ragionevolezza, quindi delle dimensioni aziendali, della struttura, del volume d'affari nonché della complessità dell'amministrazione della società.

**Aspetto contabile** Contabilmente si tratta di un accantonamento ad apposito fondo, Fondo TFM, da rilevarsi alla fine dell'anno con la seguente scrittura: Accantonamento al fondo TFM(ce) a Fondo TFM(sp)

Tuttavia le società oggi preferiscono accantonare l'indennità ricorrendo ad apposita polizza assicurativa. In tale caso occorre distinguere il caso in cui beneficiaria della stessa sarà la società dal caso in cui, invece, beneficiario sarà il medesimo amministratore.

Se il

**contraente**

e il

**beneficiario corrispondano alla società** si dovranno rilevare sia i premi pagati che l'accantonamento al fondo. In particolare al momento del pagamento della polizza si movimenterà un conto attivo di Stato Patrimoniale, alternativamente tra le Attività finanziarie immobilizzate ovvero tra i Crediti diversi:

Polizza TFM(sp) a Banca c/c(sp)

A fine anno, con la scrittura di cui sopra, si rileverà l'accantonamento al fondo con la apposita posta di conto economico.

Chiaramente in presenza di una polizza assicurativa occorrerà anche rilevare a conto economico, nella voce C16, i proventi finanziari della stessa quale differenza tra capitale



Erario c/ritenute subite (sp)

a	Polizza Tfm (sp)
a	Proventi finanziari (ce)

Nel caso in cui, invece, **contraente** della polizza è la **società** e il **beneficiario** della stessa è l'**amministratore** le scritture contabili relative alla rilevazione della polizza e all'accantonamento restano le stesse già viste, ma al momento della liquidazione della indennità si dovrà

:

- procedere allo storno del fondo TFM con la relativa polizza

Fondo TFM (sp)	a	Polizza TFM (sp)
----------------	---	------------------

- rilevare il debito verso l'Inps per i contributi dovuti sulla indennità e rilevare la ritenuta quale credito verso l'amministratore

Diversi	a	Inps c/contributi (sp)
---------	---	------------------------

Contributi Inps azienda (ce)

Crediti vs amministratore per contributi Inps suo carico (sp)

In tale caso i proventi della assicurazione verranno corrisposti direttamente all'amministratore.

Per completezza di trattazione occorre anche fare riferimento alla tassazione della indennità in capo all'amministratore e alla deduzione dell'accantonamento in capo alla società.

**Deduzione dell'accantonamento al Fondo TFM**

In base all'art. 105, co. 4, del Tuir, gli accantonamenti annuali relativi all'indennità in argomento sono deducibili per

**competenza**, in misura corrispondente alla quota maturata nell'esercizio. L'Agenzia delle Entrate ha avuto più volte modo di ribadire che la deducibilità per competenza degli accantonamenti è possibile soltanto nel caso in cui l'indennità risulti attribuita con atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ove tale condizione non sia soddisfatta, sempre secondo l'Agenzia, la società può dedurre il Tfm in base al

**criterio di cassa**, ovvero all'atto del pagamento. La posizione dell'Amministrazione finanziaria si basa sull'assunto che il rinvio all'art. 17, co. 1, lettera c) del Tuir, contenuto nell'art. 105, co. 4, deve essere inteso quale riferimento ai soli rapporti che risultano da atti aventi data certa anteriore all'inizio del mandato. Diversamente la dottrina e l'Aidc, le quali sostengono che le società di capitali che abbiano correttamente deliberato l'indennità di fine mandato possono effettuare un corrispondente accantonamento deducibile per competenza, a prescindere dal momento in cui il diritto all'indennità sia sorto.

**Data certa** Se non si vuole correre rischi, quindi, occorre, prima di dedurre il costo per competenza, redigere il verbale assembleare di nomina dell'amministratore con attribuzione del Tfm, e provvedere successivamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore. Mezzi idonei a determinare la certezza della data dell'atto di nomina sono:

- estratto notarile del libro delle delibere assembleari,
- notifica all'amministratore della delibera di nomina,
- invio all'amministratore della copia della delibera a mezzo raccomandata in plico senza busta,
- registrazione della delibera presso l'Agenzia delle Entrate.

La manovra Monti è intervenuta sulla metodologia di tassazione del Tfm in capo al percipiente, co. 31, art. 24 del D.L. n. 201/11, stabilendo che le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori di società di capitali devono essere tassate ordinariamente a prescindere dalla loro entità (senza quindi tener conto della franchigia di un milione di euro) solo in mancanza di atto con data certa.

**In presenza di atto con data certa la tassazione avverrà quindi separatamente fino alla franchigia di un milione di euro.**

Anche per le indennità corrisposte agli amministratori di società di persone, si applicherà la tassazione separata fino a un milione di euro e solo nel caso in cui il diritto alla percezione risulti da atto avente data certa. Per la parte eccedente, e in mancanza della data certa, la tassazione sarà ordinaria. Quanto alla decorrenza il co. 31 dell'art. 24 del DL 201/11 prevede



che: *“le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011”.*

Sull'argomento vedasi anche [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/12](#).

## FOCUS FINANZA

---

### *La settimana finanziaria*

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



#### **Mercati globali in ripresa**

Prosegue negli **USA** il movimento positivo innescato in chiusura della settimana scorsa dalle affermazioni del Presidente della FED di St. Louis, Bullard, che vede un rallentamento nel ritmo delle attività di tapering. La spinta sui mercati è stata fornita indubbiamente dai risultati aziendali, con molti nomi che hanno riportato meglio delle attese, in una settimana abbastanza scarica di particolari indicazioni di carattere macroeconomico.

S&P +4.73%, Dow +3.48%, Nasdaq +6.56%.

**L'Asia** ha mostrato una dinamica a due velocità: il Giappone e l'Australia hanno beneficiato l'uno dell'indebolimento dello Yen contro USD, l'altra del rafforzamento in settimana dei metalli industriali. Il resto dei mercati orientali ha, invece, fornito una dinamica erratica dopo una serie di numeri in Cina e di dubbi in merito alla possibilità del raggiungimento del livello programmato del 7.5% da parte dell'economia di Pechino. Gli analisti si stanno ormai allineando per un valore finale per il 2014 pari al 7.2%.

Nikkei +5.22%, HK +1.12%, Shanghai -1.6%, Sensex +3.28 %, ASX +2.6%.

I **mercati azionari europei** hanno rapidamente dimenticato la settimana appena trascorsa, dominata da numeri macro inferiori alle aspettative, instabilità geopolitica e volatilità in aumento, per tornare a concentrarsi sulle politiche della Banca Centrale Europea e sulla Reporting Season, che è cominciata, in tono minore, anche sul territorio continentale.

MSCI +2.95%, EuroStoxx50 +5.9%, FtseMib +7.48%.

Il **Dollaro** ha ripreso a rafforzarsi: la differente forza dell'economia USA prevale sulla anemica situazione continentale e permette al Biglietto Verde di guadagnare due figure, portandosi dall'1.2840, fatto registrare nella giornata di Venerdì, a 1.2650. Analogamente la valuta

nipponica perde terreno, passando in quattro sedute da 106.2 a 108.2, con ovvio plauso di tutti gli Exporters quotati a Tokyo.

Si normalizza la dinamica degli spread: se la paura dei giorni precedenti aveva visto una sua brusca accelerazione fin quasi al livello di 200 Bp, il differenziale di rendimento tra BTP e Bund è ritornato a trattare nell'ambito dei 160 punti base.

### **Passata l'ondata di volatilità, la Reporting Season catalizza l'attenzione.**

In America l'attenzione, dopo le esternazioni di Bullard, è stata rivolta soprattutto alle trimestrali che, secondo la maggior parte degli analisti, hanno fornito risultati finora migliori delle attese. Caterpillar, da sempre uno dei titoli più significativi da seguire in quanto dotata di uno dei migliori uffici studi degli Stati Uniti, ha riportato meglio delle attese ma ha, soprattutto, fornito guidance positive per quanto riguarda l'edilizia residenziale e commerciale in Nord America. 3M ha beneficiato dell'enfasi che il CEO Thulin ha posto sulla diversificazione internazionale, con le vendite al di fuori degli Stati Uniti che contano per il produttore di Post-It ormai oltre il 70% del totale. Alibaba è ai massimi storici, dopo essere salita di circa il 4% Giovedì. Ha portato al 39% il guadagno realizzato dalla data dell'IPO. General Electric, autentico "Bellweather" dell'economia USA, ha riportato positivamente, grazie alla strategia del CEO Immelt, che si è concentrato sul comparto industriale, riducendo nel contempo gli altri business a minor profittabilità. Apple è stato il vero motore del comparto tecnologico: dopo la presentazione dei nuovi iPad, Tim Cook ha fornito una serie di risultati trimestrali decisamente migliori delle aspettative, grazie al successo della nuova generazione di iPhone, e ha detto di aspettarsi una delle migliori Holiday Season della storia della Casa di Cupertino. AT&T ha invece riportato utili inferiori alle attese e ha tagliato le proprie previsioni per il FY 2014; pesano sul risultato soprattutto le attività promozionali che hanno avuto un impatto maggiore del previsto sui margini. La principale sorpresa negativa è però venuta da Amazon, -12% nell'Aftermarket di Giovedì, che ha riportato numeri inferiori al consensus. Queste rilevazioni mettono in dubbio la strategia di Jeff Bezos, che sta investendo in modo massiccio per generare crescita. In definitiva, è la peggior trimestrale che AMZ abbia riportato negli ultimi dieci anni. Yahoo! ha pubblicato buoni risultati, al contrario di quelli di Google, leggermente sottotono, bene mentre IBM ha forse fornito il set di dati più deludente di tutta la settimana.

Settimana a due velocità per i mercati asiatici. In Cina gli analisti si concentrano sui numeri macro. Il Giappone risente positivamente del Forex.

C'è attesa per il quarto Plenum del Partito a Pechino. Il Governo è sempre fermo su una previsione di crescita economica del 7.5%, ma le attese degli analisti sono ormai tarate su un +7.2%. A questo proposito il dato relativo al GDP cinese pubblicato in settimana, relativo al 3Q, è stato pari al 7.3%, leggermente migliore del 7.2% previsto e un report preliminare, fonte HSBC e Markit, ha indicato in Cina una progressione del comparto manifatturiero migliore

delle attese

La metà degli economisti intervistati da Bloomberg ritiene che, per il prossimo anno, il target di crescita dell'economia di Pechino sarà pari al 7%, mezzo punto in meno del fatidico 7.5% abbondantemente pubblicizzato ed enfatizzato dal Partito per il 2014.

Il valore del GDP pubblicato mette in luce dei flussi di esportazione migliori del previsto e ricorda che la domanda interna non è formata solo dal Real Estate. Secondo voci di mercato, People Bank of China sarebbe intenzionata a iniettare circa 200Bn Yuan (37.2 Bn USD) in una serie di istituti regionali.

Particolarmente dinamica la performance della Borsa di Tokyo, con il Nikkei sostenuto soprattutto dagli esportatori, dopo che il Dollaro è tornato a 108.5 contro Yen e dopo che si sono riaccese le speculazioni in merito alla possibilità per i fondi pensione dello Stato di investire una parte maggiore di loro asset in titoli azionari. La variazione preventivata è notevole: secondo la stampa specializzata, l'investimento in Domestic Equity potrebbe addirittura raddoppiare, passando dal 12 al 25%. Tokyo ha anche risentito positivamente della pubblicazione del report relativo alle esportazioni, che sono risultate al livello più alto degli ultimi sette mesi fornendo supporto all'economia dopo l'aumento dell'IVA di primavera. Se il momentum positivo dovesse proseguire, si potrebbe aprire secondo molti analisti lo spazio per un ulteriore aumento nel primo semestre del 2015.

Dopo la settimana scorsa, dominata dalla volatilità, dalla paura di un nuovo "Domino Effect" innescato dalla Grecia e da un possibile contagio Ebola difficile da controllare, rientrano le paure. Questo grazie a un atteggiamento molto prudente della FED, a una serie di risultati Corporate positivi anche in Europa e alla pubblicazione dei PMI, che, se da una parte hanno mostrato un risultato peggiore per la Francia (appesantita dal comparto manifatturiero), dall'altro hanno evidenziato un risultato aggregato migliore del previsto grazie al manifatturiero tedesco e, controintuitivamente, da un contributo positivo di Italia e Spagna, la cui lettura puntuale verrà delineata a fine mese. Secondo molti analisti, questo dato allontana le prospettive di una ulteriore ricaduta dell'intero continente in recessione e fornisce tempo prezioso alla Banca Centrale Europea per verificare e valutare gli effetti di quanto finora implementato a sostegno della crescita economica. A questo proposito, un altro dei fattori scatenanti per la performance molto positiva dei mercati continentali è stata la notizia che la BCE ha cominciato ad acquistare covered Bonds francesi e italiani. Un fattore di disturbo, archiviato velocemente dai mercati, ha riguardato il risultato degli Stress Test sul sistema bancario europeo. Le indiscrezioni vedono alcune banche greche e italiane non in grado di superare il test. Philips e Sap hanno riportato peggio delle attese mentre Credis Suisse, Swedbank e Belgacom hanno pubblicato dati migliori delle previsioni.

**Settimana ancora dominata dalla Reporting Season.**

Durante la prossima settimana verranno pubblicate le Pending Home Sales e il Case Shiller index, che dovrebbero fornire qualche indizio in più rispetto al quadro delineato da Caterpillar in merito a Real Estate e costruzioni in America. Seguiranno i dati relativi agli Ordini di Beni Durevoli, la Consumer Confidence, e la serie di dati inerenti a Personal Income/Spending/Consumption e al GDP 3QA. Sarà però la riunione del FOMC a catalizzare l'attenzione degli operatori. Chiuderanno la settimana i due principali indicatori di Sentiment, ovvero la Michigan Confidence e il Chicago Purchasing Manager Index. Riporteranno Merck & Co, Twitter, Du Pont, Pfizer, Western Digital e Berkshire Hathaway. Per il comparto petrolifero saranno pubblicati gli utili di Exxon e Chevron.

In Europa riporteranno Sanofi, Total, Deutsche Bank, BBV, Bayer, ENI, VW e Paribas.

AZIONARIO								Performance %				
DEVELOPED	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013					
MSCI World	USD	00/25/2014	3,660	+0,77%	+2,88%	-3,79%	-0,07%	+24,10%				
<b>AMERICA</b>												
MSCI North Am	USD	00/25/2014	2,013	+1,32%	+4,63%	-2,81%	+3,07%	+27,89%				
S&P500	USD	00/25/2014	3,951	+1,23%	+4,73%	-2,39%	+5,54%	+29,60%				
Dow Jones	USD	00/25/2014	16,678	+1,32%	+3,48%	-3,09%	+0,44%	+26,50%				
Nasdaq 100	USD	00/25/2014	4,012	+1,59%	+6,50%	-2,08%	+11,70%	+38,32%				
<b>EUROPA</b>												
MSCI Europe	EUR	00/25/2014	112	+0,60%	+2,95%	-4,78%	-0,05%	+16,43%				
DJ Eurostoxx 30	EUR	00/25/2014	3,044	+1,19%	+3,90%	-6,34%	-2,00%	+17,08%				
FTSE 100	GBP	00/25/2014	6,419	+0,30%	+3,60%	-4,29%	-4,89%	+14,43%				
Cac 40	EUR	00/25/2014	4,158	+1,20%	+6,10%	-5,80%	-3,22%	+17,99%				
Dax	EUR	00/25/2014	9,047	+1,20%	+3,47%	-6,36%	-5,29%	+23,49%				
Ibex 35	EUR	00/25/2014	10,334	+0,82%	+6,07%	-4,82%	+4,21%	+21,62%				
FTse MIB	EUR	00/25/2014	19,435	+0,89%	+7,40%	-6,07%	+2,40%	+16,56%				
<b>ASIA</b>												
MSCI Pacific	USD	00/25/2014	2,296	-0,80%	+2,74%	-4,36%	-5,85%	+15,23%				
Nikkei 225	JPY	00/25/2014	9,118	+0,87%	+5,40%	-6,29%	-6,39%	+31,40%				
Nikkei	JPY	00/25/2014	13,292	+1,01%	+3,22%	-3,42%	-6,14%	+16,72%				
Hong Kong	HKD	00/25/2014	23,281	-0,22%	+1,12%	-2,68%	-0,31%	+2,87%				
S&P/ASX Australia	AUD	00/25/2014	5,412	+0,54%	+2,67%	+0,80%	-1,12%	+13,13%				

AZIONARIO								Performance %				
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013					
MSCI Em Mkt	USD	00/25/2014	382	-0,54%	+0,51%	-5,87%	-2,09%	-4,00%				
MSCI EM BRIC	USD	00/25/2014	207	-1,29%	-6,63%	-5,99%	-3,99%	-6,34%				
<b>EMERGING</b>												
MSCI EM Lat Am	USD	00/25/2014	2,073	-2,14%	-3,72%	-10,34%	-7,62%	-15,72%				
BRAGL DOVESP	BRL	00/25/2014	39,713	-3,24%	-6,60%	-10,79%	-5,54%	-15,59%				
ARG Merval	ARS	00/25/2014	10,268	-2,66%	+1,80%	-16,23%	+0,44%	+0,07%				
<b>EMERGING</b>												
MSCI EM Europe	USD	00/25/2014	135	-0,79%	-2,20%	-9,69%	-22,46%	-2,86%				
Mosc - Russia	EUR	00/25/2014	1,373	-0,01%	-0,86%	-4,79%	-8,73%	+1,99%				
ISE NATIONAL	TRY	00/25/2014	70,405	+3,01%	+6,60%	+5,72%	+17,25%	-13,33%				
Praga Stock Trck	CZK	00/25/2014	947	+0,49%	+3,82%	-5,17%	-4,89%	-4,70%				
<b>EMERGING</b>												
MSCI EM Asia	USD	00/25/2014	454	-0,25%	+2,21%	-3,88%	+1,69%	-0,22%				
Shanghai Compou	CNY	00/25/2014	2,304	+0,06%	-1,60%	-1,70%	+0,07%	-6,79%				
OSL MENSIX 30	NOK	00/25/2014	26,811	+0,24%	+3,29%	+0,40%	+26,83%	+8,90%				
KOSPI	KRW	00/25/2014	1,726	-0,18%	+1,32%	-5,49%	-4,20%	+0,72%				


**FINESTRA SUI MERCATI**

10/24/2014

Cambi	Cambi	Date	Last	Performance %				
				1day	5day	1M	YTD	31/12/13 FX
EUR Vs USD	10/24/2014	1,266	+0,30%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	1,374
EUR Vs Yen	10/24/2014	136,680	-0,10%	+0,22%	-1,90%	-0,00%	-0,00%	144,730
EUR Vs GBP	10/24/2014	0,789	+0,07%	-0,43%	+0,02%	-0,00%	-0,00%	0,830
EUR Vs CHF	10/24/2014	1,206	-0,02%	-0,10%	-0,30%	-1,50%	-1,22%	1,227
EUR Vs CAD	10/24/2014	1,420	+0,00%	-1,52%	+0,00%	-0,00%	-0,00%	1,440

Commodities	Commodities	Date	Last	Performance %				
				1day	5day	1M	YTD	2013
Crude Oil WTI	USD	10/24/2014	82	-0,44%	-1,23%	-11,93%	-16,96%	+7,09%
Gold J/02	USD	10/24/2014	1,232	+0,00%	-0,32%	+1,22%	+2,18%	-20,04%
CRB Commodity	USD	10/24/2014	272	+0,77%	-0,00%	-2,04%	-2,50%	-0,00%
London Metal	USD	10/24/2014	3,083	+0,15%	+0,57%	-1,72%	-2,43%	-5,55%
Vix	USD	10/24/2014	16,5	-7,50%	-34,00%	+34,57%	+20,44%	-23,00%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Date	Last	23-ott-14	17-ott-14	12-set-14	31-dic-13	31-dic-12	
2y germania	EUR	10/24/2014	-0,000	-0,00	-0,00	-0,00	0,21	0,02
3y germania	EUR	10/24/2014	0,157	0,17	0,17	0,24	0,52	0,30
10y germania	EUR	10/24/2014	0,885	0,90	0,86	1,06	1,93	1,32
2y italia	EUR	10/24/2014	0,669	0,69	0,63	0,30	1,25	1,90
Spread Vs Germania			66	66	67	43	104	200
5y italia	EUR	10/24/2014	1,202	1,20	1,22	1,10	2,70	3,30
Spread Vs Germania			104	104	107	90	181	301
10y italia	EUR	10/24/2014	2,503	2,50	2,40	2,40	4,12	4,07
Spread Vs Germania			162	160	164	138	220	318
2y usa	USD	10/24/2014	0,370	0,30	0,37	0,36	0,36	0,25
5y usa	USD	10/24/2014	1,466	1,40	1,42	1,82	1,74	0,72
10y usa	USD	10/24/2014	2,240	2,27	2,19	2,61	3,03	1,70
EURIBOR			23-ott-14	17-ott-14	12-set-14	31-dic-13	31-dic-12	
EURibor 1 mese	EUR	10/22/2014	0,009	0,25	0,00	0,00	0,22	0,11
EURibor 3 mesi	EUR	10/22/2014	0,084	0,33	0,08	0,08	0,29	0,19
EURibor 6 mesi	EUR	10/22/2014	0,187	0,43	0,19	0,19	0,30	0,32
EURibor 12 mesi	EUR	10/22/2014	0,541	0,60	0,54	0,55	0,56	0,54



*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo - da parte di terzi - dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.*